

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' FILARMONICA DI GIGGIANO.

L'anno 1998 (millenovecentonovantotto), il giorno 16 (sedici), del mese di Settembre, alle ore 21 si è riunita l'assemblea dei soci della Società Filarmonica di CIGGIANO per deliberare sulle modifiche da apportare ad alcuni articoli dello statuto del Circolo medesimo:

Viene chiamato a presiedere l'assemblea il Sig. _____, Presidente protempore della Società suddetta.

Il Presidente, constatato che i soci presenti rappresentano la maggioranza dei medesimi come previsto dallo statuto, comunica che si rende necessario provvedere alla modifica degli artt. 2, 5, e l'aggiunta degli art. 6 e 7 dello statuto medesimo e procede a dare lettura delle proposte di modifica da apportare:

Art. 2

All'art. 2 vengono aggiunti i seguenti capoversi:

- L'assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto ed in seconda convocazione con qualunque numero dei soci presenti;
- Il Consiglio di amministrazione si compone di 15 (quindici) membri, eletti dall'assemblea ordinaria, e durano in carica due anni; Esso si riunisce ogni volta che lo ritenga necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione.
- I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
 - a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
 - c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
 - d) quando tengano in privato o in pubblico riprovevole condotta.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova tassa di iscrizione, dopo almeno sei mesi dall'avvenuta radiazione.

Art. 5

All'art. 5 viene aggiunto il seguente capoverso:

- Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Art. 6

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura.

Art. 7


Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile.

Datane lettura, il Presidente pone in votazione le modifiche statutarie sopra trascritte, che vengono approvate dall'assemblea con unanime votazione:

Il Presidente, concluso l'esame di tutti i punti all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 23.

UFFICIO DEL REGISTRO ANZANO
28 SET. 1998
Registrato il
N. 7100 - 71 Serie 373
Fasc. N. 5144
IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE
Alessandro Diu deli



STATUTO DELLA "SOCIETA' FILARMONICA DI CIGGIANO"

Art. 1

Denominazione – Sede

Risulta costituita, da oltre sessanta anni, in Ciggiano, in Comune di Civitella in Val di Chiana, senza finalità di lucro, un'Associazione con lo scopo di organizzare e diffondere iniziative culturali, artistiche, musicali, sociali, ricreative e sportive, denominata "SOCIETA' FILARMONICA DI CIGGIANO", con sede in Ciggiano, nel Comune di Civitella in Val di Chiana, nei locali di sua proprietà (individuati al Catasto Urbano in Foglio 96 con la Particella 75).

Art.2

Assemblee – Consiglio di Amministrazione – Collegio Probiviri – Soci.

Sono organi dell'Associazione le Assemblee, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea ordinaria si riunirà almeno una volta all'anno, e quella straordinaria ogni volta che sarà opportuno.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con avviso da affiggersi all'interno dei locali sociali almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'Assemblea straordinaria dovrà convocarsi invece, sempre a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita agli associati almeno quindici giorni prima del giorno della convocazione.

L'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto ed in seconda convocazione, con qualunque numero dei soci presenti. Rientrano nella sfera di competenza dell'Assemblea ordinaria la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei probiviri e l'espressione del parere vincolante per le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione attuate dal Consiglio, che importino obbligazioni pecuniarie eccedenti il valore di lire diecimilioni.

Consiglio di Amministrazione

E' composto di quindici (15) membri, i quali durano in carica due anni, eletti dall'Assemblea ordinaria.

Esso si riunisce ogni volta lo ritenga necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed i due Vice-Presidenti. Il mandato ad amministrare è gratuito.

Al Consiglio di Amministrazione sono affidati tutti i poteri deliberativi per la gestione dell'Associazione e per il compimento di tutti gli atti occorrenti al conseguimento dello scopo sociale, salvo quanto sopra detto, per gli atti che importino obbligazioni pecuniarie eccedenti lire diecimilioni di valore.

La rappresentanza negoziale e processuale dell'Associazione compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale è investito della firma sociale.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito con pari facoltà da uno dei Vice-presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere eletti fra gli associati.

Collegio dei Probiviri

E' composto di tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria. Essi durano in carica due anni, possono essere nominati tra i non soci, ed esercitano tutte le funzioni, di ispezione e di controllo, necessarie al regolare andamento dell'Associazione.

Soci

L'Associazione è aperta a tutti i cittadini italiani di indiscussa moralità senza che ciò implichi il diritto di ammissione, giacchè il Consiglio di Amministrazione, cui le domande di ammissione devono essere rivolte, deciderà sull'accoglimento o meno, con discrezionalità di giudizio inappellabile e non soggetto a motivazione.

L'accettazione della domanda di ammissione implica nell'ammesso all'associazione l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni statutarie e alle norme di regolamento interno che potranno essere emanate dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio è tenuto a versare sia una quota di ammissione, sia i contributi annuali associativi, la cui entità sarà stabilita anno per anno dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al Circolo;
- d) quando tengano in privato o in pubblico riprovevole condotta.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo ma maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova tassa di iscrizione, dopo almeno sei mesi dall'avvenuta radiazione.

Il socio che si renda moroso nel versamento dei contributi, o che comunque danneggi l'Associazione, anche moralmente, potrà essere espulso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere consultivo e non deliberativo, del Collegio dei Probiviri.

Art. 3

Patrimonio dell'Associazione.

E' costituito dall'immobile in cui è installata la sede sociale con ogni pertinenza, dai contributi associativi e dalle quote di ammissione e da ogni altro provento. Il patrimonio costituisce il fondo comune, che sarà indivisibile finchè dura l'associazione.

Art. 4

Disposizione transitoria

Qualora per ragioni contingenti e transitorie, da valutarsi in sede di Consiglio di Amministrazione, non apparisse conveniente, ai fini del conseguimento dello scopo comune, il godimento diretto degli immobili e dei relativi impianti dell'Associazione, sarà consentito proseguire per via mediata la finalità associativa adottando quei provvedimenti e stipulando quei negozi che si rendano opportuni. Il mutamento di destinazione dei beni è comunque tassativamente vietato.

Art. 5

Disposizione transitoria

Qualora per ragioni contingenti e transitorie, da valutarsi in sede di Consiglio di Amministrazione, non apparisse conveniente, ai fini del conseguimento dello scopo comune, il godimento diretto degli immobili e dei relativi impianti dell'Associazione, sarà consentito proseguire per via mediata la finalità associativa adottando quei provvedimenti e stipulando quei negozi che si rendano opportuni. Il mutamento di destinazione dei beni è comunque tassativamente vietato

Art. 6

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si scioglie per:

- impossibilità di conseguire l'oggetto sociale;
- impossibilità di funzionamento degli Organi Associativi;
- riduzione a un numero inferiore a quattro degli associati;
- per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria adottata da almeno il 90% dei Soci con unanime consenso.

Verificandosi lo scioglimento, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il realizzo della liquidazione, pagate le passività, sarà devoluto in opere di assistenza e beneficenza paesane, da precisare in sede assembleare.

Per deliberare sullo scioglimento dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Art. 7

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.